

## **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

### **PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA, CONSULENTE DEL LAVORO**

**IL PRESENTE SET INFORMATIVO, CONTENENTE:**

- a) **DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale);**
- b) **DIP Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo);**
- c) **Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario;**
- d) **Questionario;**
- e) **Informativa privacy**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E - OVE PREVISTO - DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO**

# Polizza di Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale del Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro,

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Accelerant Insurance Europe SA/NV

prodotto: Commercialista & Consulente del Lavoro

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Professionale dell'Assicurato verso Terzi.

È una polizza di responsabilità nella forma "claims made": significa che copre le richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della polizza.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni Patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi nell'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro.
- ✓ La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
- ✓ Sono previste garanzie aggiuntive opzionali valide solo dietro corresponsione di Premio aggiuntivo e richiamate nel Modulo di Polizza con l'indicazione "Operante".
- ✓



### Che cosa non è assicurato?

Per legge, non sono considerati Terzi e non sono coperti dalla Assicurazione:

- ⊗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine con lui stabilmente convivente
- ⊗ i rappresentanti legali dell'Assicurato, i suoi amministratori, soci, associati o contitolari, i suoi dipendenti o collaboratori di ogni ordine e grado (salvo che con riferimento alla prestazione di eventuali garanzie RCO), le ditte di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante legale o di cui sia – direttamente od indirettamente – azionista di maggioranza o controllante ai sensi del Codice Civile.



### Ci sono limiti di copertura?

- ! Le garanzie di Polizza sono prestate nei limiti di indennizzo (c.d. massimale) e al netto della franchigia e/o dello scoperto stabiliti in polizza.
- ! L'Assicurazione è valida esclusivamente per le Richieste di risarcimento notificate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di validità del contratto, conseguenti o comunque collegate a fatti, errori, omissioni posti in essere non prima del periodo di Retroattività stabilito in Polizza (cd. *Claims Made*).



### Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione ti copre per le attività professionali svolte nei Paesi dell'Unione Europea ed equiparati (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.



### Quando e come devo pagare?

Il Premio di Polizza si paga alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte.

Il pagamento del Premio può essere effettuato tramite assegno bancario, postale o circolare, ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale e contante nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha durata annuale o di anno più frazione. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Il mancato pagamento delle rate successive comporta la sospensione dell'Assicurazione dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata di Premio, sino alle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene effettuato.



### Come posso disdire la polizza?

Il contratto di Assicurazione è stipulato con la formula del tacito rinnovo.

In mancanza di disdetta da inviarsi per iscritto con raccomandata, e-mail PEC o Fax, entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la naturale scadenza della polizza ed in assenza di richieste di risarcimento nei confronti dell'Assicurato durante la vigenza della polizza, la stessa si rinnoverà per ulteriori dodici mesi, purché il contratto non sia gravato da sinistri (sinistri denunciati e/o fatti per i quali ragionevolmente possano derivare richieste di risarcimento) e non siano intervenuti cambiamenti materiali del rischio assicurato.

# Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale del Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Accelerant Insurance Europe SA/NV



**Prodotto: “Commercialista & Consulente del Lavoro”**

Ultimo aggiornamento disponibile marzo 2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Sede Legale della compagnia:** Accelerant Insurance Europe SA/NV, Bastion Tower Level 20, Place Du Champ de Mars 5, 1050 Brussels Belgium,

**Informazioni della compagnia:** Accelerant Insurance Europe SA/NV – Abilitata ad operare in Italia in regime di Stabilimento con codice IVASS D975R e numero di iscrizione I.00172 del 02.12.2020, ed è autorizzata dalla National Bank of Belgium Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Brussels, tel. +32 2 221 21 11, e-mail: [info@nbb.be](mailto:info@nbb.be), sito web: <https://www.nbb.be/en>

e dal Financial Services and Markets Authority Rue du Congrès 12-14, 1000 Brussels, tel. +32(0)2 220 52 11, sito web <https://www.fsma.be/en>

**Rappresentanza Generale per l'Italia:** via L. Bissolati 54, 00187 Roma (Italia) – tel. +39 0642114850 fax +39 06 0642114851– e-mail : [italia@accelins.com](mailto:italia@accelins.com) - PEC: [accelerantinsuranceeu@legalmail.it](mailto:accelerantinsuranceeu@legalmail.it) - P.IVA: 16084711007 - REA RM 1634070

## **Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Il patrimonio netto di Accelerant Insurance Europe SA/NV ammonta a 20.561.500,00 euro.

Si precisa che l'indice di solvibilità riferito alla gestione di tutti i rami danni, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, non è disponibile in quanto l'anno 2021 rappresenta il primo esercizio di attività della Società e pertanto esso potrà essere reso noto solo nella prima relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies del D.Lgs. 209/2005. La politica di capitalizzazione della Società, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, è quella di mantenere l'indice di solvibilità in eccesso al 150%.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Danni Patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi nell'esercizio dell'attività professionale di Commercialista, Consulente del Lavoro.

Le garanzie sono altresì estese:

- ai Danni patrimoniali cagionati da un membro dello staff/dipendente/collaboratore del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere;
- ai Danni Patrimoniali cagionati dall'Assicurato a Terzi, in conseguenza dell'errata applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e/o integrazioni;
- alle Richieste di risarcimento collegate a o comunque derivanti da danneggiamento, perdita o distruzione di documenti quali atti, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali), la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, ai suoi predecessori o a terzi dagli stessi incaricati, nell'ambito dell'attività professionale dichiarata;
- ai Danni Patrimoniali cagionati a terzi, in relazione allo svolgimento da parte dell'Assicurato di perizie, consulenze e certificazioni;
- alla responsabilità civile derivante da ingiuria o diffamazione commesse dall'Assicurato o da taluna delle persone del cui operato egli sia tenuto a rispondere limitatamente ed esclusivamente alle spese legali sostenute;
- ai Danni corporali, Danni materiali, e Danni patrimoniali cagionati a Terzi, dei quali l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dello Studio Professionale, sia nella sede principale che in eventuali sedi secondarie stabili. Sono compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti del cui fatto l'Assicurato debba rispondere;
- ai danni da responsabilità civile derivante all'Assicurato in caso di sanzioni fiscali comminate ai Clienti, e riconducibili ad errori od omissioni colposi commessi dall'Assicurato stesso nello svolgimento dell'attività professionale;
- alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di arbitro in procedimenti svolti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, purché l'Assicurato sia abilitato allo svolgimento di tale incarico in base alle leggi vigenti.
- Responsabilità civile verso i prestatori d'opera – dipendenti (RCO)

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

*Non previste*

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

(valide solo se richiamate nel Modulo di Polizza, o in una apposita Appendice, e dietro versamento del relativo premio)

#### **Garanzia Postuma decennale**

In caso di morte, invalidità, pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione definitiva dell'attività per sua libera volontà e non per altra ragione imposta (come ad esempio la sospensione o la cancellazione dell'albo professionale per motivi disciplinari), le garanzie si intendono estese alle richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato od ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza della Polizza, per atti illeciti commessi dall'Assicurato, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di assicurazione della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività. L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati.

<p><b>Attività di Sindaco/Membro di Consigli di Amministrazione/Membro di OVD e/o OCC/Funzione di Revisore e/o Revisore in Enti Pubblici</b></p>	<p>Le garanzie si intendono estese alle Richieste di risarcimento derivanti da o connesse alle responsabilità derivanti dallo svolgimento da parte dell'Assicurato dell'incarico di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sindaco di Società od enti privati, società tenute alla redazione del bilancio consolidato, consorzi o altri simili organismi in cui partecipi taluna di dette società, aziende o imprese.</li> <li>2) componente di Consigli di Amministrazione e di gestione di Società o di altri Enti di diritto privato (art. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395 del Codice Civile).</li> </ol> <p><b>Sono in ogni caso esclusi dalla presente estensione gli incarichi assunti presso società od enti di diritto privato di cui:</b></p> <p><b>Assicurato;</b>  <b>coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine;</b>  <b>soci, associati o contitolari dell'Assicurato;</b>  <b>subordinati o collaboratori di ogni ordine e grado dell'Assicurato;</b>  <b>- le ditte</b></p> <p><b>di cui l'Assicurato sia titolare, contitolare o rappresentante legale, o di cui sia – direttamente od indirettamente – azionista di maggioranza o controllante ai sensi del Codice Civile detengano direttamente od indirettamente una quota.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Membro dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del <u>d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231</u> e successive modifiche e integrazioni, e/o membro dell'Organismo Composizione Crisi da Sovraindebitamento come previsto dal d.m. 202/2014 e successive modifiche e integrazioni+</li> <li>4) Funzione di Revisore e/o Revisore in Enti Pubblici svolta in Italia. Per la sola attività di Revisore in Enti Pubblici, le garanzie si intendono altresì estese anche alle <i>Richieste di risarcimento</i> svolte nell'ambito di procedimenti promossi innanzi la Corte dei Conti, o altro competente organo di giustizia amministrativa.</li> </ol> <p>Fermo il Limite di indennizzo indicato nel Modulo di Polizza, che rimane unico, la garanzia è operante limitatamente alla quota di responsabilità che compete all'Assicurato. Nel caso in cui abbiano provveduto ad un risarcimento in virtù della responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori saranno surrogati nei diritti di rivalsa dell'Assicurato nei confronti dei condebitori solidali.</p>
<p><b>Liquidatore o curatore fallimentare di Società, Aziende, Associazioni, Fondazioni od altri organismi</b></p>	<p>Le garanzie sono estese allo svolgimento dell'incarico di Curatore fallimentare, di commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico.</p>
<p><b>Amministratore di Stabili condominiali</b></p>	<p>Le garanzie sono estese all'attività di Amministratore di Stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dagli Artt. 1130 e 1131 del Codice Civile. Si intendono escluse le Richieste di Risarcimento relative a: proprietà o gestione di fabbricati e relative pertinenze.</p>

<p><b>Visto di Conformità – Legge 102 (“Visto Leggero” per assistenza fiscale e compensazioni credito I.V.A)</b></p>	<p>Le garanzie sono estese ai Danni Patrimoniali cagionati ai clienti nell’esercizio dell’attività di apposizione dei visti di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria (“Visto Leggero”) di cui al D.Lgs n. 241 del 09.07.1997, DM 164/99 (così come modificato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014 e successive modifiche ed integrazioni), al DL 78/09 - articolo 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>La presente garanzia, anche sulla base di quanto chiarito dalla circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, si riferisce in particolare alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del visto di conformità di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni;</li> <li>• del visto di conformità di cui all’art. 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013 (così come modificato dall’art. 3 del Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017);</li> <li>• del visto di conformità ai sensi dell’art. 38 bis del DPR 633 del 197 e successive modifiche e integrazioni;</li> <li>• del visto di conformità ai sensi del DL 34/2000 (convertito con modifiche dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020) e successive modifiche e integrazioni.</li> </ul> <p>Le garanzie di cui alla presente estensione sono soggette al Limite di indennizzo di € 3.000.000,00, e sono altresì operanti per le Richieste di risarcimento svolte nei confronti dell’Assicurato e da questi notificate agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza - indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo - purché afferenti a comportamenti colposi relativi all’attività di assistenza fiscale come sopra descritta posti in essere durante il Periodo di Assicurazione. L’Assicurato rilascia agli Assicuratori ampio ed irrevocabile mandato a fronte del quale gli stessi sono obbligati a trattare e definire tutte le Richieste di Risarcimento, anche per importi inferiori alla Franchigia applicabile in base alla Polizza. L’Assicurato è obbligato a rimborsare agli Assicuratori le somme da essi anticipate sino a concorrenza della Franchigia prevista, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. Gli Assicuratori si obbligano inoltre a risarcire al bilancio dello Stato o del diverso Ente Impositore le somme di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tale caso gli Assicuratori avranno diritto a recuperare dall’Assicurato l’importo corrispondente alle eventuali somme di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da loro corrisposte allo Stato o al diverso Ente Impositore. Con la firma della presente Polizza l’Assicurato dichiara che il limite di risarcimento di Euro 3.000.000,00, che costituisce autonoma copertura a garanzia dell’attività prestata, è adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità e delle asseverazioni che verranno rilasciate. Ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999 ed al DL 78/09 - articolo 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche, gli Assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.</p>
<p><b>Apposizione di “Visto Pesante”</b></p>	<p>Le garanzie sono estese ai <i>Danni Patrimoniali</i> cagionati ai clienti nell’esercizio dell’attività tributaria svolta nei modi e termini definiti dal D.Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Le garanzie di cui alla presente estensione sono soggette al <i>Limite di indennizzo</i> di € 3.000.000,00, e sono altresì operanti per le <i>Richieste di risarcimento</i> svolte nei confronti dell’Assicurato e da questi notificate agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza - indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo - purché afferenti a comportamenti colposi relativi all’attività di assistenza fiscale come sopra descritta posti in essere durante il <i>Periodo di Assicurazione</i>.</p> <p>L’Assicurato rilascia agli Assicuratori ampio ed irrevocabile mandato a fronte del quale gli stessi sono obbligati a trattare e definire tutte le <i>Richieste di Risarcimento</i>, anche per importi inferiori alla <i>Franchigia</i> applicabile in base alla <i>Polizza</i>. L’Assicurato è obbligato a rimborsare agli Assicuratori le somme da essi anticipate sino a concorrenza della <i>Franchigia</i> prevista, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.</p> <p>Gli Assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.</p> <p>L’Assicurato dichiara, che il <i>Limite di Indennizzo</i> relativo all’attività di assistenza fiscale è adeguato sia al numero dei contribuenti che al numero dei visti rilasciati in conformità alle norme in vigore.</p>



## Che cosa non è assicurato?

### Rischi esclusi

Le garanzie non operano:

- ⊗ per le *Richieste di Risarcimento* derivanti dall'esercizio da parte dell'*Assicurato* di attività diverse da quelle indicate nel Modulo di polizza;
- ⊗ per le *Richieste di Risarcimento* causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a *Circostanze* esistenti prima od alla data di decorrenza di questa *Polizza*, che l'*Assicurato* conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva *Richiesta di Risarcimento* contro di lui;
- ⊗ a favore di un *Assicurato* che non sia iscritto all'Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare le attività indicate nel *Modulo di Polizza*, oppure che sia stato colpito da provvedimento di sospensione, cancellazione dall'albo, revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività, radiazione o licenziamento per giusta causa.
- ⊗ In tali casi le garanzie restano sospese in relazione agli *Atti Illeciti* commessi successivamente alla data di emissione e sino alla data di revoca del provvedimento.
- ⊗ Le garanzie restano in ogni caso operanti in relazione alle *Richieste di Risarcimento* riferibili ad *Atti Illeciti* commessi prima della data del provvedimento.
- ⊗ L'*Assicurato* è tenuto a comunicare agli *Assicuratori* le circostanze di cui sopra entro 7 giorni dalla data di accadimento, fornendo copia della relativa documentazione.
- ⊗ Gli *Assicuratori* conseguentemente avranno facoltà di:
  - I. recedere dalla polizza dando 90 giorni di preavviso;
  - II. mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle *Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti* commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
- ⊗ per le *Richieste di Risarcimento* causate da, connesse o conseguenti ad *Atti Illeciti* commessi in relazione alla attività di Sindaco o membro del Consiglio di Amministrazione o all'attività di sottoscrizione di Relazioni di Certificazione dei Bilanci di Società quotate nei mercati finanziari/aziende di credito o bancarie/finanziarie/assicurazioni/aziende che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio;
- ⊗ per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da azioni dolose o fraudolente dell'*Assicurato*, e/o dall'esercizio da parte dello stesso di attività abusive, non consentite o non riconosciute dalle Leggi
- ⊗ per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'*Assicurato* o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all'art. 17.6;
- ⊗ per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'*Assicurato* ed allo stesso non imputabili ai sensi di Legge;
- ⊗ per le *Richieste di risarcimento* derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, ingiuria o diffamazione;
- ⊗ quando il *Contraente* è persona giuridica, per le responsabilità dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione;
- ⊗ per *Richieste di risarcimento* derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati dal nuovo codice di procedura penale (dpr 22 settembre 1988 n. 447);
- ⊗ per le *Richieste di Risarcimento* derivanti dalla omissione nella stipula o modifica di assicurazioni, ritardi nel pagamento dei relativi premi, errori od omissioni nella loro esecuzione ed utilizzazione;
- ⊗ per mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico;
- ⊗ l'*Assicurazione* non comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;



- ⊗ per le *Richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, o connesse o conseguenti a:
  - I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
  - II. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
- ⊗ per i danni derivanti direttamente o indirettamente in tutto o in parte ascrivibili all'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto
- ⊗ per i danni direttamente o indirettamente causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- ⊗ Per le *Richieste di Risarcimento* svolte nei confronti dell'*Assicurato* da parte di collaboratori, dipendenti e praticanti che si siano avvalsi delle prestazioni dell'*Assicurato*, salvo che siano state regolarmente fatturate;
- ⊗ per le *Richieste di Risarcimento* derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'*Assicurato*;
- ⊗ responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di Collaboratori, derivate da e verificatesi nel corso di rapporti di servizio o di apprendistato presso l'*Assicurato*;
- ⊗ per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da *Danni Corporali o Danni Materiali*, salvo quanto previsto all'art. 17.5 - Responsabilità civile verso terzi nella conduzione dello Studio;
- ⊗ per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da danni consequenziali: danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'*Assicurato* ma quelli delle perdite ad essi conseguenti (es. perdita di profitto);
- ⊗ per le *Richieste di Risarcimento* relative alle attività svolte dall'*Assicurato* in qualità di membro del Collegio dei Sindaci (Probiviri) o componente del Consiglio di Amministrazione di società le quali, alla data di decorrenza della Polizza, fossero state dichiarate in stato di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta, a prescindere dal fatto che tali circostanze siano o meno state dichiarate nel *Questionario – Proposta*;
- ⊗ per le *Richieste di Risarcimento* conseguenti o connesse a finanziamenti e compensi elargiti illecitamente
- ⊗ per le *Richieste di Risarcimento* causate da, connesse o conseguenti ad *Atti Illeciti* commessi in relazione alla sottoscrizione di Relazioni di Certificazione dei Bilanci delle Società quotate nei mercati finanziari/aziende di credito o bancarie/finanziarie/assicurazioni/aziende che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
- ⊗ Fatta salva l'esplicita pattuizione tra le Parti, sono inoltre escluse le Richieste di risarcimento derivanti dalle seguenti attività:
  - Attività di Sindaco /Membro di Consigli di Amministrazione / Membro ODV e /o OCC / Funzione di revisore e/o Revisore in enti Pubblici (CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA B);
  - Liquidatore o curatore fallimentare di Società, Aziende, Associazioni, fondazioni od altri organismi diversi da quelli indicati alla voce "Clienti/Committenti particolari") (CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA C);
  - Attività di Amministratore di Condomini – (CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA D);
  - Visto di Conformità – Legge 102 ("Visto Leggero" per assistenza fiscale e compensazioni credito I.V.A) - (vedi CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA E);
  - Apposizione di "Visto Pesante" di cui al D. Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni (CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA F);
- ⊗ per i danni di qualsiasi natura, sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti: ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o

	<p>dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un'azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; gli assicuratori non avranno alcun dovere o obbligo di manlevare gli assicurati in relazione a richieste di risarcimento o provvedimenti amministrativi o normativi, requisiti, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino da o in conseguenza di, o in qualsiasi modo coinvolgano, interamente o in parte, la formazione, la crescita, la presenza, il rilascio o la dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ per le <b>Danni Patrimoniali</b> derivanti o connesse a mancata o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità o qualunque tipo di energia in generale;</li> <li>⊗ per i <b>Danni Punitivi</b>: non saranno in nessun caso considerati indennizzabili ai termini della presente polizza i c.d. "Danni Punitivi/esemplari/multipli" neanche qualora la condanna derivi da fatti o responsabilità che sarebbero assicurati ai termini della presente polizza;</li> <li>⊗ per tutte le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, o connesse o conseguenti a epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS) indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi altra concausa, anche temporanea.</li> </ul>
--	---



### Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di Polizza sono prestate nei limiti di indennizzo (c.d. massimale) e al netto della franchigia e/o dello scoperto stabiliti in polizza; di seguito i rispettivi sottolimiti:

- Privacy: € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per anno e per sinistro;
- Perdita documenti: € 200.000,00 (duecentomila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e per Periodo di Assicurazione;
- Perdite patrimoniali cagionati a terzi, in relazione allo svolgimento da parte dell'Assicurato di perizie, consulenze e certificazioni: scoperto del 10% (10 per cento) con il minimo di € 3.000,00 (tremila/00) ed il massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- Ingiuria e diffamazione: limitatamente ed esclusivamente alle spese legali sostenute, entro il limite di euro 20.000,00 (ventimila/00) per sinistro;
- Responsabilità civile verso Terzi nella conduzione dello studio: € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni Richiesta di risarcimento e per anno assicurativo; si intendono comunque esclusi:
  - Danni sofferti dall'Assicurato come conseguenza di fuoriuscita d'acqua per guasto o rottura di impianti tecnici idrici, igienici, di riscaldamento;
  - Danni materiali – inclusi i danni cagionati da furto o incendio - a beni che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
  - Danni di qualsiasi natura occorsi in occasione di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, elevazione e demolizione;
  - Danni di qualunque natura derivanti dalla circolazione di qualunque veicolo.
- Responsabilità solidale: nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

- La garanzia è prestata con l'applicazione di un Limite di Indennizzo pari ad € 500.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) per ogni *Richiesta di risarcimento* e per anno assicurativo ed una franchigia pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> L'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi Indennizzo, dovrà darne avviso agli Assicuratori nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> <i>Non prevista</i>
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> <i>Non prevista</i>
	<b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952, comma 2, del Codice Civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952, comma 3, del Codice Civile).
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	All'atto della sottoscrizione del contratto si ha l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che possono comportare un aggravamento del rischio assicurato. A titolo esemplificativo, l'effettuazione da parte dell'Assicurato di attività non precedentemente dichiarate può comportare aggravamento del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la Perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Valutato il danno, concordato il risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla firma di apposito atto di transazione e quietanza.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il pagamento del premio – che è comprensivo di imposte nella misura del 22,25% – può essere effettuato secondo le seguenti modalità (in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 47 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'Intermediario;</li> <li>• ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbia come beneficiario gli Assicuratori o l'intermediario in qualità di agente degli Assicuratori;</li> <li>• contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.</li> </ul> <p>Il pagamento del premio di assicurazione può essere annuale o semestrale. È ammesso il frazionamento semestrale del premio previa applicazione al premio annuo di <b>un aumento del 4%</b>.</p>
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso da parte per sinistro degli Assicuratori, gli stessi restituiranno all'Assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>La copertura assicurativa ha durata annuale o di un anno più frazione.</p> <p>Il contratto di Assicurazione è stipulato con la formula del tacito rinnovo. In mancanza di disdetta da inviarsi per iscritto con raccomandata, e-mail PEC o Fax, entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la naturale scadenza della polizza ed in assenza di richieste di risarcimento nei confronti dell'Assicurato durante la vigenza della polizza, la stessa si rinnoverà per ulteriori dodici mesi, purché il contratto non sia gravato da sinistri (sinistri denunciati e/o fatti per i quali ragionevolmente possano derivare richieste di risarcimento) e non siano intervenuti cambiamenti materiali del rischio assicurato.</p>
<b>Sospensione</b>	<p><i>Non prevista.</i></p>



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Per i soli contratti Danni stipulati a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di perfezionamento della Polizza e la Compagnia Assicurativa restituirà il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.</p>
<b>Risoluzione</b>	<p>Dopo ogni denuncia di qualunque Richiesta di risarcimento e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, sia l'Assicurato che gli Assicuratori hanno facoltà di recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 30 giorni.</p> <p>In caso di recesso da parte degli Assicuratori, gli stessi restituiranno all'Assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.</p>



### A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è destinato ai professionisti, iscritti al proprio albo/registo professionale se esistente, che svolgono l'attività di Commercialista & Consulente del Lavoro.



### Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione:** 24,25%.
- **costi dei PPI:** non previsti

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p><b>All'impresa assicuratrice</b></p>	<p>Ogni reclamo deve essere indirizzato all'Impresa ai seguenti indirizzi:  <b>Accelerant Europe SA/NV</b>                  Bastion Tower Level 20, Place Du Champ de Mars 5, 1050 Brussels Belgium,                  Rappresentanza Generale per l'Italia: via L. Bissolati 54, 00187 Roma (Italia)                  E-mail: <a href="mailto:reclami@accelins.com">reclami@accelins.com</a></p> <p>oppure</p> <p><b>Colibrì Italia srl</b>  <b>Servizio Reclami</b>                  Via Leonida Bissolati, 54 00187 Roma - Italia                  Fax: +39 0642114851 E-mail: <a href="mailto:reclami@colibri-italia.com">reclami@colibri-italia.com</a></p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:                  Istituto per la sulle Assicurazioni (IVASS)                  Servizi Tutela degli Utenti                  Via del Quirinale 21                  00187 Roma Italia                  Tel.: 800 486661 (dall'Italia), Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)                  Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353, E-mail: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></p> <p>Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link: <a href="http://www.ivass.it">http://www.ivass.it</a> nella sezione Guida ai Reclami</p>
<p><b>Financial Services and Markets Authority</b></p> <p><b>National Bank of Belgium</b></p>	<p>Financial Services and Markets Authority Rue du Congrès 12-14, 1000 Brussels, tel. +32(0)2 220 52 11, sito web <a href="https://www.fsma.be/en">https://www.fsma.be/en</a></p> <p>National Bank of Belgium boulevard de Berlaimont 14 - 1000 Brussels - RPR Brussels - VAT BE 0203.201.340 - <a href="mailto:info@nbb.be">info@nbb.be</a> - +32 2 221 21 11</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>La mediazione in materia di contratti assicurativi è obbligatoria. Si procede interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Attraverso richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>Per la definizione di controversie transnazionali, i reclami inviati all'IVASS possono essere direttamente inviati al relativo organismo estero di risoluzione delle controversie, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p>

### AVVERTENZE

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# **POLIZZA**

## **Responsabilità Civile Professionale Del Dottore Commercialista Consulente del Lavoro**

### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**CondRCPCCommercialista&ConsLavAccelerant21.02**

## GLOSSARIO / DEFINIZIONI

<i>Assicurato</i>	Il soggetto - identificato nel Modulo di Polizza - i cui interessi sono protetti dall'Assicurazione. In caso di persona fisica si intende il Professionista indicato nel Modulo di Polizza; in caso di Associazione Professionale o di Studio Associato o di Società si intende l'Associazione Professionale o lo Studio Associato o la Società indicata nel Modulo di Polizza, i partners, i professionisti associati e tutti i soci e Collaboratori, esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società; si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della polizza.
<i>Assicuratori</i>	Accelerant Insurance Europe SA/NV – Abilitata ad operare in Italia in regime di Stabilimento con codice IVASS D975R e numero di iscrizione I.00172 del 02.12.2020.  Rappresentanza Generale per l'Italia: via L. Bissolati 54, 00187 Roma (Italia) – Tel. 0642114850 Fax 0642114851 – <a href="mailto:italia@accelins.com">italia@accelins.com</a> - PEC: <a href="mailto:accelerantinsuranceeu@legalmail.it">accelerantinsuranceeu@legalmail.it</a> - P.IVA: 16084711007 – REA RM 1634070.
<i>Atto Illecito</i>	I. qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, negligenza, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall' <i>Assicurato</i> o da persone del cui operato egli debba legalmente rispondere nell'esercizio dell'attività professionale; II. qualsiasi atto doloso o fraudolento compiuto dalle persone del cui operato l' <i>Assicurato</i> debba legalmente rispondere nell'esercizio dell'attività professionale.  Ai fini del contratto di assicurazione, atti Illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo <i>Atto Illecito</i> .
<i>Circostanza</i>	I. qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una <i>Richiesta di risarcimento</i> nei confronti dell' <i>Assicurato</i> ; II. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell' <i>Assicurato</i> , da cui possa originare una <i>Richiesta di risarcimento</i> ; III. qualsiasi atto o fatto di cui l' <i>Assicurato</i> sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una <i>Richiesta di risarcimento</i> nei suoi confronti.
<i>Claims Made</i>	Sono "claims made" le Polizze che assicurano le <i>Richieste di risarcimento</i> notificate all' <i>Assicurato</i> - e dal medesimo denunciate agli <i>Assicuratori</i> - per la prima volta durante il <i>Periodo di Assicurazione</i> , purché connesse a/derivanti da errori, azioni od omissioni occorsi dopo la data di <i>Retroattività</i> convenuta. Terminato il <i>Periodo di Assicurazione</i> , cessano gli obblighi degli <i>Assicuratori</i> e nessuna denuncia potrà essere accolta.
<i>Contraente</i>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione ed il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<i>Cose</i>	Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
<i>Costi e Spese</i>	Tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenuti da o in nome e per conto dell' <i>Assicurato</i> - previo consenso scritto degli <i>Assicuratori</i> -- necessari all'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una <i>Richiesta di risarcimento</i> , sia in fase stragiudiziale che giudiziale. <i>Costi e Spese</i> non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell' <i>Assicurato</i> e/o dei suoi Collaboratori.
<i>Danni Corporali</i>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.
<i>Danni Materiali</i>	Il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di <i>Cose</i> .
<i>Danno Patrimoniale</i>	Il pregiudizio economico che colpisce direttamente il patrimonio del danneggiato. Non costituisce <i>Danno Patrimoniale</i> la valutazione economica di un <i>Danno Corporale</i> o di un <i>Danno Materiale</i> .
<i>Franchigia</i>	La parte del danno risarcibile a termini di <i>Polizza</i> – indicato in un ammontare fisso nel <i>Modulo di Polizza</i> - che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> . La <i>Franchigia</i> non può essere assicurata da altri assicuratori. Gli <i>Assicuratori</i> sono obbligati per la parte del danno risarcibile eccedente l'importo della <i>Franchigia</i> .
<i>Indennizzo</i>	La somma pagabile all' <i>Assicurato</i> dagli <i>Assicuratori</i> in caso di <i>Richiesta di risarcimento</i> garantita dalla <i>Polizza</i> .

<i>Limite di Indennizzo (Massimale)</i>	La massima esposizione finanziaria degli <i>Assicuratori</i> rispetto al <i>Danno risarcibile</i> derivante da ciascuna <i>Richiesta di risarcimento</i> . La <i>Polizza</i> può prevedere un <i>Limite di indennizzo</i> aggregato per ciascun <i>Periodo di Assicurazione</i> : in tal caso il relativo importo è indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> e rappresenta la massima esposizione finanziaria degli <i>Assicuratori</i> rispetto ai <i>Danni risarcibili</i> derivanti da tutte le <i>Richieste di risarcimento</i> ricadenti in un <i>Periodo di assicurazione</i> . Qualora sia previsto un sottolimito di <i>Indennizzo</i> per una o più voci di rischio, esso non si intende in aggiunta al <i>Limite di Indennizzo</i> , ma è parte dello stesso. Il sottolimito di <i>Indennizzo</i> rappresenta la massima esposizione finanziaria degli <i>Assicuratori</i> rispetto ai <i>Danni risarcibili</i> sotto la relativa voce di rischio.
<i>Modulo di Polizza</i>	Il documento – parte integrante della <i>Polizza</i> - che contiene i dati relativi a <i>Contraente</i> , <i>Assicurato</i> , <i>Limite di Indennizzo</i> ed eventuali sottolimiti, <i>Franchigia o Scoperto</i> , <i>Periodo di Assicurazione</i> , <i>Retroattività</i> , <i>Premio</i> , nonché altre informazioni, quali estensioni di garanzia, esclusioni specifiche, specificazioni del rischio.
<i>Periodo di Assicurazione</i>	Il periodo indicato nel <i>Modulo di Polizza</i> , intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza della <i>Polizza</i> .
<i>Polizza</i>	Il documento che prova l'Assicurazione.
<i>Premio</i>	Il corrispettivo della <i>Polizza</i> , dovuto dal <i>Contraente</i> agli <i>Assicuratori</i>
<i>Questionario Proposta</i>	Il documento attraverso il quale l' <i>Assicurato</i> fornisce agli <i>Assicuratori</i> le informazioni necessarie alla valutazione e quotazione del rischio da assumere. Il <i>Questionario – Proposta</i> forma parte integrante della <i>Polizza</i> .
<i>Retroattività</i>	Il Periodo di tempo compreso tra la data di retroattività indicata nel <i>Modulo di Polizza</i> e la data di decorrenza del <i>Periodo di Assicurazione</i> . La <i>Retroattività</i> è il periodo anteriore al <i>Periodo di assicurazione</i> nel quale l' <i>Assicurato</i> può essere incorso in negligenze od omissioni da cui abbia tratto una <i>Richiesta di risarcimento</i> .
<i>Richiesta di Risarcimento (Sinistro)</i>	Qualsiasi manifestazione proveniente da terzi – stragiudiziale o giudiziale - diretta, scritta ed espressa della volontà di ottenere dall' <i>Assicurato</i> il risarcimento di un danno asseritamente causato da un <i>Atto illecito</i> dell' <i>Assicurato</i> stesso. Più <i>Richieste di Risarcimento</i> derivanti da o connesse al medesimo <i>Atto illecito</i> si considereranno a tutti gli effetti della <i>Polizza</i> come un'unica <i>Richiesta di Risarcimento</i> , e pertanto saranno soggette all'applicazione di un unico <i>Limite di Indennizzo</i> ed un'unica <i>Franchigia e/o Scoperto</i> .
<i>Rischio</i>	La probabilità che si verifichi un fatto che dia luogo ad una <i>Richiesta di risarcimento</i> .
<i>Scoperto</i>	La parte del danno risarcibile a termini di <i>Polizza</i> – indicata in termini percentuali nel <i>Modulo di Polizza</i> - che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> . Lo <i>Scoperto</i> può essere soggetto ad un importo minimo e ad un massimo indicati nel <i>Modulo di Polizza</i> , e non può essere a sua volta assicurato da altri assicuratori. Gli <i>Assicuratori</i> sono obbligati per la parte del danno risarcibile eccedente l'importo dello <i>Scoperto</i> .
<i>Terzi</i>	Tutti i soggetti che non siano legati all' <i>Assicurato</i> da un vincolo contrattuale. Nell'assicurazione della responsabilità civile professionale sono da considerarsi <i>Terzi</i> anche i Clienti dell' <i>Assicurato</i> , limitatamente ai danni che lo stesso possa avere provocato nell'esercizio dell'attività professionale assicurata. La definizione di <i>Terzi</i> non include: - coniuge, genitori e figli dell' <i>Assicurato</i> , nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; - i rappresentanti legali dell' <i>Assicurato</i> , i suoi amministratori, soci, associati o contitolari, i suoi dipendenti o collaboratori di ogni ordine e grado (salvo che con riferimento alla prestazione di eventuali garanzie RCO), le ditte di cui l' <i>Assicurato</i> sia titolare o contitolare o rappresentante legale o di cui sia – direttamente od indirettamente – azionista di maggioranza o controllante ai sensi del Codice Civile.



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 – Validità temporale delle garanzie – Clausola *Claims made* – Garanzia postuma**

La presente polizza è in forma “Claims made”. L’Assicurazione è valida esclusivamente per le *Richieste di risarcimento* poste a conoscenza dell’Assicurato – e da questi comunicate per iscritto agli Assicuratori in accordo con le condizioni della presente Polizza - per la prima volta durante il *Periodo di Assicurazione*, e conseguenti a fatti, errori, omissioni posti in essere non prima del periodo di retroattività indicato nel *Modulo di Polizza*.

Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 11 – Obblighi delle Parti in caso di *Richiesta di risarcimento – Circostanze*, sono ritenute valide le *Richieste di Risarcimento* e le denunce di *Circostanze* pervenute agli Assicuratori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza della *Polizza*, purché riferite a *Richieste* ricevute e/o *Circostanze* apprese dall’Assicurato durante il *Periodo di Assicurazione*.

Le garanzie possono essere estese alle *Richieste di risarcimento* pervenute all’Assicurato od ai suoi eredi successivamente alla scadenza della *Polizza*, ove la garanzia postuma di cui alla “Condizione soggetta a pattuizione espressa “A” sia stata attivata in base ai termini e condizioni della stessa.

### **Art. 2 – Calcolo e pagamento del premio**

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio successive alla prima debbono essere pagati entro quindici giorni dalla scadenza prevista, altrimenti l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento da parte del *Contraente*.

Il Premio potrà essere pagato agli Assicuratori tramite gli Intermediari delegati attraverso cui la polizza viene prodotta.

### **Art. 3 – Altre assicurazioni – secondo rischio**

Solo nel caso in cui riceva una *Richiesta di risarcimento*, l’Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso *rischio*, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile e deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. **Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione interverrà a secondo rischio e cioè solo dopo esaurimento dei Limiti di indennizzo previsti dalle altre assicurazioni, fermo in ogni caso il Limite di indennizzo stabilito nel Modulo di Polizza.**

Ove una *Richiesta di risarcimento* attivi la garanzia postuma di una precedente polizza sottoscritta da altri assicuratori, questa assicurazione interverrà a secondo rischio per le somme eccedenti i limiti di indennizzo della polizza precedente, ed a primo rischio per le somme non garantite dalla polizza precedente.

### **Art. 4 – Dichiarazioni relative alle *Circostanze* del rischio – Aggravamento e diminuzione**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese dall’Assicurato e relative a *circostanze* che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di *Rischio* non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del *Rischio* gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### **Art. 5 – Casi di Cessazione dell’Assicurazione**

La *Polizza* cessa nei casi di:

- **Decesso dell’Assicurato**, cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione **per pensionamento o cancellazione dall’Albo professionale**; in tali casi il rapporto si estingue alla prima scadenza annuale;
- **radiazione o sospensione dell’Assicurato** per qualsiasi motivo dall’Albo professionale; in tal caso il rapporto si estingue con effetto immediato.

#### **Art. 6 – Recesso in caso di Richiesta di risarcimento**

Dopo ogni denuncia di qualunque *Richiesta di risarcimento* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, sia l'*Assicurato* che gli *Assicuratori* hanno facoltà di recedere da questa *Polizza* con preavviso scritto di 30 giorni.

In caso di recesso da parte degli *Assicuratori*, gli stessi restituiranno all'*Assicurato* la frazione del *Premio* relativa al periodo di *rischio* non corso, al netto delle imposte.

#### **Art. 7 – Durata e Rinnovo dell'Assicurazione**

**Il contratto di Assicurazione è stipulato con la formula del tacito rinnovo.**

**In assenza di disdetta inviata dal Contraente con raccomandata, e-mail PEC o Fax agli Assicuratori almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale indicata nel Modulo di Polizza, la presente Polizza si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore anno, purché il contratto non sia gravato da sinistri (sinistri denunciati e/o fatti per i quali ragionevolmente possano derivare richieste di risarcimento) e non siano intervenuti cambiamenti materiali del rischio assicurato.**

**All'atto del rinnovo, l'Assicurato dovrà rilasciare dichiarazione di assenza sinistri e assenza di cambiamenti materiali del rischio, mediante sottoscrizione dell'apposito "Questionario di Rinnovo", che verrà messo a disposizione almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale indicata nel Modulo di Polizza dall'Assicuratore presso l'Agenzia o il Broker che intermedia il presente contratto.**

**In assenza di avvenuta ricezione del Questionario di Rinnovo, la Polizza si intenderà rinnovata alle medesime condizioni, ferma l'applicabilità dell'art. 4 "Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio – Aggravamento e diminuzione".**

**Gli Assicuratori hanno facoltà di recedere dal contratto con le stesse modalità di cui sopra, inviando raccomandata all'Assicurato.**

**In assenza di disdetta di una delle Parti, l'Assicuratore mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto del giorno della scadenza qualora il pagamento avvenga entro e non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.**

**Il mancato pagamento del premio entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'Assicurazione dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata di Premio, sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene effettuato.**

**Rimane ferma la facoltà di recesso in caso di sinistro, così come previsto dall'art. 6) delle Condizioni di Polizza.**

#### **Art. 8 – Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali derivanti dal Contratto sono a carico dell'*Assicurato*.

#### **Art. 9 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per le attività professionali svolte nei Paesi dell'Unione Europea ed equiparati (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Le garanzie di *Polizza* non saranno operanti con riferimento a qualunque *Richiesta di risarcimento* promossa e che debba essere trattata in via stragiudiziale, di arbitrato o giudiziale, in Paesi diversi dall'Italia.

#### **Art. 10 – Rinvio alle norme di Legge**

Per quanto non regolato dal contratto e per la sua interpretazione si rinvia alle norme di legge vigenti in Italia.

#### **Art. 11 – Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di risarcimento / Circostanza**

**È condizione essenziale ai fini dell'efficacia del presente contratto che gli Assicuratori ricevano denuncia scritta della Richiesta di risarcimento o di qualsiasi Circostanza della quale sia venuto a conoscenza nel più breve tempo possibile; in ogni caso, l'Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Detta comunicazione deve contenere:**

- la descrizione del fatto;
- la copia della Richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
- il nominativo delle persone coinvolte;

**Le Richieste di risarcimento avanzate in relazione a Circostanze comunicate alla Società nei termini di cui sopra, saranno a tutti gli effetti trattate come Richieste di risarcimento.**

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi alla Richiesta di risarcimento.

Ove pervenga una citazione giudiziaria, questa, anche se la Richiesta di risarcimento non sia stata precedentemente comunicata, dovrà essere trasmessa agli Assicuratori entro 10 giorni dal ricevimento.

Gli Assicuratori hanno diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato loro dall'inadempimento di tale obbligo.

L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutte le informazioni necessarie alla gestione del Sinistro e dovrà cooperare secondo quanto gli Assicuratori potranno ragionevolmente richiedere.

Verificata l'operatività della Polizza ed istruito il fascicolo, gli Assicuratori provvederanno a valutare l'eventuale **Danno risarcibile** ed a liquidarlo entro 30 giorni dalla firma di apposito atto di transazione e quietanza. In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori avranno il diritto di assumere a nome dell'Assicurato, la gestione delle *Richieste di risarcimento* e della lite, e potranno nominare avvocati o consulenti legali affinché rappresentino sia gli Assicuratori che l'Assicurato, assumendone i relativi *Costi e Spese* nel limite di un quarto del *Limite di Indennizzo* stabilito per ogni *Richiesta di risarcimento* ed in aggiunta allo stesso (art. 1917 Codice Civile, 3° comma). Ove l'Assicurato rifiuti tale nomina, i Costi e le Spese per la propria difesa resteranno a carico dell'Assicurato e non saranno indennizzabili ai sensi della presente contratto. In ogni caso, gli Assicuratori non riconoscono *Costi e Spese* per Legali e Periti scelti dall'Assicurato e non preventivamente approvati. In nessun caso verranno riconosciuti compensi professionali superiori a quelli determinati in base alle tariffe professionali applicabili e, per quanto riguarda i legali, dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni.

**L'Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione ad alcuna Richiesta di Risarcimento né concordare l'entità del danno risarcibile e si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi.**

Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcuna *Richiesta di Risarcimento* senza il consenso scritto dell'Assicurato. Qualora tale ultimo rifiuti di acconsentire ad una transazione raccomandata per iscritto dagli Assicuratori e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una *Richiesta di Risarcimento*, il *Danno risarcibile* da parte degli Assicuratori non potrà eccedere l'ammontare della transazione raggiunta, inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro consenso fino alla data del rifiuto.

#### **Art. 12 – Diritto di Surrogazione**

Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell'*Indennizzo* pagato o da pagare e dei *Costi e Spese* sostenuti o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.

#### **Art. 13 – Richieste di risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa**

**L'Assicurato che si renda complice di, o provochi una Richiesta di risarcimento falsa o fraudolenta, esagerando dolosamente l'ammontare del danno**, dichiarando fatti non rispondenti al vero, producendo documenti falsi, occultando prove, ovvero agevolando gli intenti fraudolenti di Terzi, **perde il diritto ad ogni Indennizzo. Il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio**, fermo il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei confronti dell'Assicurato per eventuali risarcimenti già effettuati.

#### **Art. 14 – Mediazione**

Eventuali controversie tra Assicurato ed Assicuratori sulla natura della Richiesta di risarcimento e sull'operatività della Polizza, andranno in prima istanza sottoposte a tentativo di mediazione in base al regolamento in essere presso l'Organismo di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio del luogo di residenza dell'Assicurato. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di attivare un procedimento arbitrale o giudiziale. .

#### **Art. 15 – Foro competente**

Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con il presente Contratto, **il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza (o sede legale) del Contraente.**

#### **Art. 16 – Variazioni e comunicazioni**

Tutte le modifiche al Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto, mediante emissione da parte degli Assicuratori di apposito documento (allegati/appendici).

Tutti gli avvisi e le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, fax o per e-mail:

a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori queste dovranno avvenire:

- I. Accelerant Insurance Europe SA/NV –Rappresentanza Generale per l'Italia: via L. Bissolati 54, 00187 Roma (Italia) – Tel. 0642114850 Fax 0642114851 – e-mail [italia@accelins.com](mailto:italia@accelins.com) - PEC: [accelerantinsuranceeu@legalmail.it](mailto:accelerantinsuranceeu@legalmail.it) - P.IVA: 16084711007 - REA: RM 1634070;

in alternativa all'indirizzo:

- II. Colibrì Italia S.r.l., Intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari, sezione A nr. A000591666 con sede legale in Milano, alla via Niccolò Copernico, 8 – 20125 Milano;

b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato e/o Contraente: all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

### Art. 17 – Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto dallo stesso dovuto quale civilmente responsabile in conseguenza di un *Atto illecito* che abbia involontariamente causato a Terzi – compresi i clienti - *Danni patrimoniali* nell'esercizio dell'attività professionale, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

**La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.**

Le attività garantite sono tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione. Sono incluse le attività svolte dai tirocinanti, regolarmente iscritti nel registro dei tirocinanti tenuto presso l'Ordine di competenza.

Le garanzie sono altresì estese ai *Danni patrimoniali* cagionate da un membro dello staff/dipendente/collaboratore del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ferme le eventuali esclusioni e limitazioni di polizza.

Restano fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni generali di Assicurazione.

Sono compresi in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla polizza:

- attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che tali attività rientrino nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- l'espletamento di **funzioni di carattere pubblico o giudiziario** affidate dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa, purché inerenti all'attività professionale indicata in polizza;
- **Fusioni ed Acquisizioni, Operazioni su Società**, Associazioni, Aziende, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge;
- l'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista anche quando svolta per conto di **Centri di Assistenza Fiscale (CAF)**;
- i *Danni patrimoniali* conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- l'attività di **libero docente** nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per *Danni Patrimoniali* cagionati a terzi da collaboratori, consulenti e professionisti in genere nell'ambito di un rapporto di lavoro non-dipendente, provato che gli emolumenti o somme o parcelle pagati a quest'ultimi vengano dichiarati agli assicuratori;
- l'attività di componente le **Commissioni Tributarie** nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- attività di **valutazione di partecipazioni** in società non quotate nei mercati finanziari ufficiali;
- l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- l'elaborazione informatizzata dei dati (EDP) svolta da Società di cui l'Assicurato sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà superiore al 50%, nei limiti indicati nel *Modulo di Polizza* e purché l'Assicurato ne abbia dichiarato nel *Questionario-Proposta* il fatturato; la copertura si intende prestata limitatamente all'attività svolta dalla Società EDP per fornire servizi al Contraente. In tale caso, la Società EDP indicata si considerata "Assicurato" ai sensi delle Definizioni di Polizza.

È acquistabile separatamente l'estensione delle garanzie alle seguenti attività:

- **Attività di Sindaco /Membro di Consigli di Amministrazione / Membro ODV e /o OCC / Funzione di revisore e/o Revisore in enti Pubblici (CONDIZIONE SOGGETTA A PATTUIZIONE ESPRESSA B)**
- **funzione di liquidatore o Curatore di società (CONDIZIONE SOGGETTA A PATTUIZIONE ESPRESSA C);**
- **funzione di amministratore di stabili condominiali (CONDIZIONE SOGGETTA A PATTUIZIONE ESPRESSA D);**
- **Visto di conformità - Visto leggero – (CONDIZIONE SOGGETTA A PATTUIZIONE ESPRESSA E);**
- **Apposizione di Visto pesante (CONDIZIONE SOGGETTA A PATTUIZIONE ESPRESSA F);**

#### **Art. 17.1 - Privacy**

Le garanzie si intendono operanti anche per i *Danni Patrimoniali* cagionati dall'Assicurato a Terzi, compresi i Clienti, in conseguenza dell'errata applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e/o integrazioni.

**La garanzia è prestata con un sottolimito pari € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per anno e per sinistro.**

#### **Art. 17.2 – Perdita di documenti**

Le garanzie si intendono operanti anche per le *Richieste di risarcimento* collegate a o comunque derivanti da danneggiamento, perdita o distruzione di documenti quali atti, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma, inclusi somme di denaro, titoli e valori, la cui custodia era stata affidata all'Assicurato, ai suoi predecessori o a terzi dagli stessi incaricati, da parte di Clienti o delle controparti processuali di questi ultimi, nell'ambito dell'attività professionale dichiarata nel *Modulo di Polizza*.

Le garanzie si intendono estese ai costi e le spese sostenuti dall'Assicurato per sostituire o restaurare i documenti danneggiati o persi, a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

**Le garanzie di cui al presente paragrafo sono prestate con un sottolimito di *indennizzo* pari ad € 200.000 per ogni *Richiesta di Risarcimento* e per *Periodo di Assicurazione*.**

#### **Art. 17.3 – Perizie, consulenze e certificazioni**

Le garanzie si intendono operanti anche per i *Danni patrimoniali* cagionati a terzi, in relazione allo svolgimento da parte dell'Assicurato di perizie, consulenze e certificazioni.

**Tale garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% (10 per cento) con il minimo di € 3.000,00 (tremila/00) ed il massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00).**

#### **Art. 17.4 – Ingiuria e diffamazione**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 21 -Esclusioni lett. h) la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da ingiuria o diffamazione commesse dall'Assicurato o da taluna delle persone del cui operato egli sia tenuto a rispondere **limitatamente ed esclusivamente alle spese legali sostenute, entro il limite di euro 20.000,00 per sinistro** (fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'Art. 12 – Diritto di Surrogazione).

#### **Art. 17.5.1 – Responsabilità civile verso Terzi nella conduzione dello studio**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 21 -Esclusioni lett.u) le garanzie si intendono operanti per i *Danni corporali, Danni materiali, e Danni patrimoniali* cagionati a Terzi, dei quali l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dello Studio Professionale, sia nella sede principale che in eventuali sedi secondarie stabili. Sono compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti del cui fatto l'Assicurato debba rispondere.

**La garanzia è prestata con l'applicazione di un Limite di Indennizzo pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni *Richiesta di risarcimento* e per anno assicurativo.**

Si intendono comunque esclusi:

- a) ***Danni Materiali* sofferti dall'Assicurato come conseguenza di fuoriuscita d'acqua per guasto o rottura di impianti tecnici idrici, igienici, di riscaldamento;**
- b) ***Danni Materiali* – inclusi i danni cagionati da furto o incendio - a beni che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto previsto all'Art. 17.2 – Perdita di Documenti;**
- c) **Danni di qualsiasi natura occorsi in occasione di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, elevazione e demolizione;**
- d) **Danni di qualunque natura derivanti dalla circolazione di qualunque veicolo.**

#### **Art. 17.5.2 – Responsabilità civile verso i prestatori d'opera – dipendenti (RCO)**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), all'INAIL, all'INPS e al soggetto danneggiato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) sofferti, durante il periodo di validità della presente copertura assicurativa, da prestatori di lavoro, intesi come tali tutte le persone fisiche, dipendenti o non, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di

lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.

A titolo meramente esemplificativo, sono prestatori di lavoro i dipendenti con qualunque tipologia contrattuale (lavoro a tempo indeterminato, determinato, intermittente, ripartito, part-time, apprendistato, contratto di inserimento), i lavoratori con contratto di somministrazione, i lavoratori parasubordinati, i lavoratori a progetto e occasionali, i lavoratori con contratto di prestazione d'opera, gli Amministratori della Contraente, escluso il legale rappresentante.

È compresa anche l'azione di regresso dell'INAIL e dell'INPS ai sensi dell'art. 1916 c.c.

La garanzia non opera per i c.d. mobbing/ bossing/ straining e sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante.

Alla presente garanzia si applica l'art. 1917 c.c., pertanto gli Assicuratori sono obbligati a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un Terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

**La garanzia è prestata con l'applicazione di un Limite di Indennizzo pari ad € 500.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) per ogni Richiesta di risarcimento e per anno assicurativo e con una franchigia pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).**

#### **Art. 17.6 – Sanzioni fiscali**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 21 -Esclusioni lett. f) le garanzie si intendono operanti anche per responsabilità civile derivante all'Assicurato in caso di sanzioni fiscali comminate ai Clienti, e riconducibili ad errori od omissioni colposi commessi dall'Assicurato stesso nello svolgimento dell'attività professionale.

#### **Art. 17.7 – Funzione di Arbitro**

Le garanzie si intendono operanti anche per le Richieste di risarcimento collegate a o comunque derivanti dall'attività di arbitro in procedimenti svolti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, purché l'Assicurato sia abilitato allo svolgimento di tale incarico in base alle leggi vigenti e **che la funzione sia stata assunta e svolta in conformità con le vigenti disposizioni di legge.**

#### **Art. 18 – Limiti di indennizzo – Franchigia - Scoperto**

**Le garanzie di Polizza sono prestate nei Limiti di indennizzo ed eventuali sottolimiti di indennizzo indicati nel Modulo di Polizza. Ove nello stesso siano indicati una Franchigia o uno Scoperto, il relativo importo si intende a carico dell'Assicurato, e gli Assicuratori indennizzeranno la quota di Danno risarcibile in eccesso alla Franchigia o Scoperto applicabile.**

Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato, in tutto o in parte, l'ammontare della Franchigia, l'Assicurato si obbliga a rimborsarlo agli Assicuratori.

**Il Limite di Indennizzo di un Periodo di assicurazione non si cumula con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.**

**Il Limite di Indennizzo convenuto per ogni Richiesta di risarcimento e per anno assicurativo, resta unico anche nel caso di corresponsabilità dei singoli Professionisti associati con il Contraente/Assicurato o tra loro.**

#### **Art. 19 – Responsabilità solidale**

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti degli altri responsabili solidali.

#### **Art. 20 – Clausola di raccordo**

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca o rinnovi un'altra stipulata con i medesimi Assicuratori, ovvero ne riprenda senza soluzione di continuità una disdettata (sempre con i medesimi Assicuratori), le relative garanzie saranno valide anche con riferimento ai comportamenti posti in essere durante la validità della polizza sostituita, rinnovata o disdettata, sempreché le richieste di risarcimento che ne derivino vengano notificate all'Assicurato e da questi agli Assicuratori durante il Periodo di validità indicato nel Modulo di Polizza.

#### **Art. 21 – Esclusioni**

**Le garanzie non operano:**

- a) per le Richieste di Risarcimento derivanti dall'esercizio da parte dell'Assicurato di attività diverse da quelle indicate nel Modulo di polizza;
- b) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questa Polizza, che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;

- c) a favore di un *Assicurato* che non sia iscritto all'Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare le attività indicate nel *Modulo di Polizza*, oppure che sia stato colpito da provvedimento di sospensione, cancellazione dall'albo, revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività, radiazione o licenziamento per giusta causa.

In tali casi le garanzie restano sospese in relazione agli *Atti Illeciti* commessi successivamente alla data di emissione e sino alla data di revoca del provvedimento.

Le garanzie restano in ogni caso operanti in relazione alle *Richieste di Risarcimento* riferibili ad *Atti Illeciti* commessi prima della data del provvedimento.

L'*Assicurato* è tenuto a comunicare agli *Assicuratori* le circostanze di cui sopra entro 7 giorni dalla data di accadimento, fornendo copia della relativa documentazione.

Gli *Assicuratori* conseguentemente avranno facoltà di:

- I. recedere dalla polizza dando 90 giorni di preavviso;
  - II. mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle *Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti* commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
- d) per le *Richieste di Risarcimento* causate da, connesse o conseguenti ad *Atti Illeciti* commessi in relazione alla attività di Sindaco o membro del Consiglio di Amministrazione o all'attività di sottoscrizione di Relazioni di Certificazione dei Bilanci di Società quotate nei mercati finanziari/aziende di credito o bancarie/finanziarie/assicurazioni/aziende che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio;
- e) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da azioni dolose o fraudolente dell'*Assicurato*, e/o dall'esercizio da parte dello stesso di attività abusive, non consentite o non riconosciute dalle Leggi
- f) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'*Assicurato* o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all'art. 17.6;
- g) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'*Assicurato* ed allo stesso non imputabili ai sensi di Legge;
- h) per le *Richieste di risarcimento* derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, ingiuria o diffamazione;
- i) quando il *Contraente* è persona giuridica, per le responsabilità dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione;
- j) per *Richieste di risarcimento* derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati dal nuovo codice di procedura penale (dpr 22 settembre 1988 n. 447);
- k) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti dalla omissione nella stipula o modifica di assicurazioni, ritardi nel pagamento dei relativi premi, errori od omissioni nella loro esecuzione ed utilizzazione;
- l) per mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico;
- m) l'*Assicurazione* non comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) per le *Richieste di risarcimento* direttamente o indirettamente derivanti da, o connesse o conseguenti a:
- I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
  - II. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
- o) per i danni derivanti direttamente o indirettamente in tutto o in parte ascrivibili all'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto
- p) per i danni direttamente o indirettamente causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- q) Per le *Richieste di Risarcimento* svolte nei confronti dell'*Assicurato* da parte di collaboratori, dipendenti e praticanti che si siano avvalsi delle prestazioni dell'*Assicurato*, salvo che siano state regolarmente fatturate;
- r) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'*Assicurato*;
- s) responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di Collaboratori, derivate da e verificatesi nel corso di rapporti di servizio o di apprendistato presso l'*Assicurato*;
- t) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da *Danni Corporali* o *Danni Materiali*, salvo quanto previsto all'art. 17.5 - Responsabilità civile verso terzi nella conduzione dello Studio;

- u) per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da danni consequenziali: danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'Assicurato ma quelli delle perdite ad essi conseguenti (es. perdita di profitto);
- v) per le *Richieste di Risarcimento* relative alle attività svolte dall'Assicurato in qualità di membro del Collegio dei Sindaci (Proviviri) o componente del Consiglio di Amministrazione di società le quali, alla data di decorrenza della Polizza, fossero state dichiarate in stato di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta, a prescindere dal fatto che tali circostanze siano o meno state dichiarate nel *Questionario – Proposta*;
- w) per le *Richieste di Risarcimento* conseguenti o connesse a finanziamenti e compensi elargiti illecitamente
- x) per le *Richieste di Risarcimento* causate da, connesse o conseguenti ad *Atti Illeciti* commessi in relazione alla sottoscrizione di Relazioni di Certificazione dei Bilanci delle Società quotate nei mercati finanziari/aziende di credito o bancarie/finanziarie/assicurazioni/aziende che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
- y) Fatta salva l'esplicita pattuizione tra le Parti, sono inoltre escluse le Richieste di risarcimento derivanti dalle seguenti attività:
  - Attività di Sindaco /Membro di Consigli di Amministrazione / Membro ODV e /o OCC / Funzione di revisore e/o Revisore in enti Pubblici (CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA B);
  - Liquidatore o curatore fallimentare di Società, Aziende, Associazioni, fondazioni od altri organismi diversi da quelli indicati alla voce "Clienti/Committenti particolari" (CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA C);
  - Attività di Amministratore di Condomini – (CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA D);
  - Visto di Conformità – Legge 102 ("Visto Leggero" per assistenza fiscale e compensazioni credito I.V.A) - (vedi CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA E);
  - Apposizione di "Visto Pesante" di cui al D. Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni (CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA F);
- z) per i danni di qualsiasi natura, sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti: ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un'azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; gli assicuratori non avranno alcun dovere o obbligo di manlevare gli assicurati in relazione a richieste di risarcimento o provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino da o in conseguenza di, o in qualsiasi modo coinvolgano, interamente o in parte, la formazione, la crescita, la presenza, il rilascio o la dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.
- aa) per le *Danni Patrimoniali* derivanti o connesse a mancata o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità o qualunque tipo di energia in generale;
- bb) per i *Danni Punitivi*: non saranno in nessun caso considerati indennizzabili ai termini della presente polizza i c.d. "Danni Punitivi/esemplari/multipli" neanche qualora la condanna derivi da fatti o responsabilità che sarebbero assicurati ai termini della presente polizza;
- cc) per tutte le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, o connesse o conseguenti a epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS) indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi altra concausa, anche temporanea.



**Art. 22 – Gestione del contratto – clausola broker**

Con la sottoscrizione, il *Contraente/Assicurato* conferisce al proprio Broker indicato nel *Modulo di Polizza* il mandato a rappresentarlo nella gestione del presente contratto.

Gli *Assicuratori* hanno autorizzato Colibrì Italia S.r.l, Intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari, sezione A nr. A000591666 con sede legale in Milano, alla via Niccolò Copernico, 8 – 20125 Milano, a ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla gestione del presente contratto.

È convenuto pertanto che:

- a. Ogni comunicazione fatta da Colibrì Italia S.r.l al Broker indicato nel *Modulo di Polizza* si considererà fatta dagli *Assicuratori* al *Contraente/Assicurato*;
- b. Ogni comunicazione fatta dal Broker indicato nel *Modulo di Polizza* a Colibrì Italia S.r.l , si considererà fatta dal *Contraente/Assicurato* agli *Assicuratori*.

### CONDIZIONI SOGGETTE A PATTUIZIONE ESPRESSA

(valide solo se richiamate nel *Modulo di Polizza*, o in una apposita Appendice, e dietro versamento del relativo premio)

#### **A. Garanzia Postuma decennale (legge 124/2017 cd. Legge sulla concorrenza)**

In caso di morte, invalidità, pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione definitiva dell'attività per sua libera volontà e non per altra ragione imposta (come ad esempio la sospensione o la cancellazione dell'albo professionale per motivi disciplinari), le garanzie si intendono estese alle **Richieste di risarcimento** pervenute all'Assicurato od ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza della **Polizza**, per **atti illeciti** commessi dall'Assicurato, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il *Periodo di Assicurazione* compresa l'eventuale *Retroattività* e comunque prima della cessazione dell'attività. L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati.

Per i **Danni risarcibili** in base alla presente estensione di garanzia, il **Limite di indennizzo** indicato nel *Modulo di Polizza* costituirà la massima esposizione degli **Assicuratori** per l'intero periodo di copertura postuma.

In caso di Studio Associato, le condizioni di cui sopra sono applicabili individualmente a ciascun *Assicurato* che voglia acquistare la garanzia di cui alla presente estensione. Restano in qualunque caso fermi gli obblighi stabiliti in capo all'Assicurato dall'art. 11 – **Obblighi delle parti in caso di Richiesta di risarcimento**.

#### **B. Attività di Sindaco/Membro di Consigli di Amministrazione/Membro di OVD e/o OCC/Funzione di Revisore e/o Revisore in Enti Pubblici**

Fermi restando i termini e le condizioni contenuti nella *Polizza* ed in eventuali sue appendici, purché l'Assicurato abbia dichiarato nel *Questionario - Proposta* il fatturato generato da tale attività e gli incarichi ricoperti ai fini del calcolo del premio, e che la presente estensione di garanzia sia richiamata come espressamente operante nel *Modulo di Polizza*, le garanzie si intendono estese alle **Richieste di risarcimento** derivanti da o connesse alle responsabilità derivanti dallo svolgimento da parte dell'Assicurato dell'incarico di:

- 1) Sindaco di Società od enti privati, società tenute alla redazione del bilancio consolidato, consorzi o altri simili organismi in cui partecipi taluna di dette società, aziende o imprese.
- 2) componente di Consigli di Amministrazione e di gestione di Società o di altri Enti di diritto privato (art. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395 del Codice Civile).

**Sono in ogni caso esclusi dalla presente estensione gli incarichi assunti presso società od enti di diritto privato di cui:**

- l'Assicurato;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine;
- i soci, associati o contitolari dell'Assicurato;
- i dipendenti o collaboratori di ogni ordine e grado dell'Assicurato;
- le ditte

**di cui l'Assicurato sia titolare, contitolare o rappresentante legale, o di cui sia – direttamente od indirettamente – azionista di maggioranza o controllante ai sensi del Codice Civile detengano direttamente od indirettamente una quota.**

- 3) Membro dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e/o membro dell'Organismo Composizione Crisi da Sovraindebitamento come previsto dal d.m. 202/2014 e successive modifiche e integrazioni+
- 4) Funzione di Revisore e/o Revisore in Enti Pubblici svolta in Italia. Per la sola attività di Revisore in Enti Pubblici, le garanzie si intendono altresì estese anche alle **Richieste di risarcimento** svolte nell'ambito di procedimenti promossi innanzi la Corte dei Conti, o altro competente organo di giustizia amministrativa.

Fermo il Limite di indennizzo indicato nel *Modulo di Polizza*, che rimane unico, la garanzia è operante limitatamente alla quota di responsabilità che compete all'Assicurato. Nel caso in cui abbiano provveduto ad un risarcimento in virtù della responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli **Assicuratori** saranno surrogati nei diritti di rivalsa dell'Assicurato nei confronti dei condebitori solidali.

#### **C. Liquidatore o curatore fallimentare di Società, Aziende, Associazioni, Fondazioni od altri organismi**

Fermi restando i termini e le condizioni contenuti nella *Polizza* ed in eventuali sue appendici, purché l'Assicurato abbia dichiarato nel *Questionario - Proposta* il fatturato generato da tale attività ai fini del calcolo del premio, e che la presente estensione di garanzia sia richiamata come espressamente operante nel *Modulo di Polizza*, le garanzie sono estese allo svolgimento dell'incarico di Curatore fallimentare, di commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico.

#### **D. Amministratore di Stabili condominiali**

Fermi restando i termini e le condizioni contenuti nella *Polizza* ed in eventuali sue appendici, purché l'Assicurato abbia dichiarato nel *Questionario - Proposta* il fatturato generato da tale attività ai fini del calcolo del premio, e che la presente estensione di garanzia sia richiamata come espressamente operante nel *Modulo di Polizza*, le garanzie sono estese all'attività di Amministratore di Stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dagli Artt. 1130 e 1131 del Codice Civile. Si intendono escluse le Richieste di Risarcimento relative a: proprietà o gestione di fabbricati e relative pertinenze.

#### **E. Visto di Conformità – Legge 102 (“Visto Leggero” per assistenza fiscale e compensazioni credito I.V.A)**

Fermi restando i termini e le condizioni contenuti nella Polizza ed in eventuali sue appendici, purché l'Assicurato abbia dichiarato nel *Questionario - Proposta* lo svolgimento di tale attività ai fini del calcolo del premio, e che la presente estensione di garanzia sia richiamata come espressamente operante nel *Modulo di Polizza*, le garanzie sono estese ai Danni Patrimoniali cagionati ai clienti nell'esercizio dell'attività di apposizione dei visti di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria (“Visto Leggero”) di cui al D.Lgs n. 241 del 09.07.1997, DM 164/99 (così come modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014 e successive modifiche ed integrazioni), al DL 78/09 - articolo 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente garanzia, anche sulla base di quanto chiarito dalla circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, si riferisce in particolare alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione:

- del visto di conformità di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- del visto di conformità di cui all'art. 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013 (così come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017);
- del visto di conformità ai sensi dell'art. 38 bis del DPR 633 del 197 e successive modifiche e integrazioni;
- del visto di conformità ai sensi del DL 34/2000 (convertito con modifiche dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020) e successive modifiche e integrazioni.

Le garanzie di cui alla presente estensione sono soggette al Limite di indennizzo di € 3.000.000,00, e sono altresì operanti per le Richieste di risarcimento svolte nei confronti dell'Assicurato e da questi notificate agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza - indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo - purché afferenti a comportamenti colposi relativi all'attività di assistenza fiscale come sopra descritta posti in essere durante il Periodo di Assicurazione. L'Assicurato rilascia agli Assicuratori ampio ed irrevocabile mandato a fronte del quale gli stessi sono obbligati a trattare e definire tutte le Richieste di Risarcimento, anche per importi inferiori alla Franchigia applicabile in base alla Polizza. L'Assicurato è obbligato a rimborsare agli Assicuratori le somme da essi anticipate sino a concorrenza della Franchigia prevista, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. Gli Assicuratori si obbligano inoltre a risarcire al bilancio dello Stato o del diverso Ente Impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tale caso gli Assicuratori avranno diritto a recuperare dall'Assicurato l'importo corrispondente alle eventuali somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da loro corrisposte allo Stato o al diverso Ente Impositore. Con la firma della presente Polizza l'Assicurato dichiara che il limite di risarcimento di Euro 3.000.000,00, che costituisce autonoma copertura a garanzia dell'attività prestata, è adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità e delle asseverazioni che verranno rilasciate. Ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999 ed al DL 78/09 - articolo 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche, gli Assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

#### **F. Apposizione di “Visto Pesante”**

Fermi restando i termini e le condizioni contenuti nella *Polizza* ed in eventuali sue appendici, purché l'Assicurato abbia dichiarato nel *Questionario - Proposta* lo svolgimento di tale attività ai fini del calcolo del premio, e che la presente estensione di garanzia sia richiamata come espressamente operante nel *Modulo di Polizza*, le garanzie sono estese ai *Danni Patrimoniali* cagionati ai clienti nell'esercizio dell'attività tributaria svolta nei modi e termini definiti dal D.Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Le garanzie di cui alla presente estensione sono soggette al *Limite di indennizzo* di € 3.000.000,00, e sono altresì operanti per le *Richieste di risarcimento* svolte nei confronti dell'Assicurato e da questi notificate agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza - indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo - purché afferenti a comportamenti colposi relativi all'attività di assistenza fiscale come sopra descritta posti in essere durante il *Periodo di Assicurazione*.

L'Assicurato rilascia agli Assicuratori ampio ed irrevocabile mandato a fronte del quale gli stessi sono obbligati a trattare e definire tutte le *Richieste di Risarcimento*, anche per importi inferiori alla *Franchigia* applicabile in base alla *Polizza*. L'Assicurato è obbligato a rimborsare agli Assicuratori le somme da essi anticipate sino a concorrenza della *Franchigia* prevista, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Gli *Assicuratori* si impegnano a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

L'*Assicurato* dichiara, che il *Limite di Indennizzo* relativo all'attività di assistenza fiscale è adeguato sia al numero dei contribuenti che al numero dei visti rilasciati in conformità alle norme in vigore.


**Accelerant Insurance Europe SA/NV**  
Rappresentante Generale per l'Italia  
*Paolo Egidio Mario Bacan*



**Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato dichiara di avere letto attentamente e di approvare espressamente le seguenti clausole:**

- Art. 1 - Validità temporale delle garanzie – Clausola Claims made – Garanzia postuma**
- Art. 3 – Altre Assicurazioni**
- Art. 6 – Recesso in caso di Richiesta di risarcimento**
- Art. 7 – Durata e Rinnovo dell'Assicurazione**
- Art. 11 – Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di risarcimento / Circostanza**
- Art. 14 – Mediazione**
- Art. 18 – Limiti di indennizzo – franchigia/scoperto**
- Art. 21 – Esclusioni**

**Accelerant Insurance Europe SA/NV**  
Rappresentante Generale per l'Italia  
*Paolo Egidio Mario Bacan*



**Assicurazione per la Responsabilità Civile  
 Professionale Commercialisti**
**QUESTIONARIO N.**

CONTRAENTE	CODICE FISCALE	
INDIRIZZO	P.IVA	
CITTÀ	CAP	PROVINCIA
ATTIVITÀ ESERCITATA:	COMMERCIALISTA	
ANNO INIZIO ATTIVITÀ:	NUMERO ISCRIZIONE ALBO:	ANNO ISCRIZIONE ALBO:
FATTURATO DI RIFERIMENTO:	ANNO FATTURATO:	
MASSIMALE PER SINISTRO E PER ANNO:		
FRANCHIGIA:		
SCOPERTO PER TUTTI I SINISTRI:		
RETROATTIVITÀ (anni):		

**Tipologia di attività**
**Condizioni Particolari soggette a pattuizione espressa**

ATTIVITÀ	OPERANTE	FATTURATO CONSUNTIVO	FATTURATO PREVENTIVO
FUNZIONE DI SINDACO			
FUNZIONE DI REVISORE CONTABILE			
FUNZIONE DI REVISORE CONTABILE IN ENTI PUBBLICI			
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
OCC ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO			
MEMBRO ODV ORGANISMO DI VIGILANZA			
LIQUIDATORE O CURATORE FALLIMENTARE DI SOCIETÀ, AZIENDE, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI OD ALTRI ORGANISMI			
AMMINISTRATORE DI STABILI CONDOMINIALI			
VISTO LEGGERO			
VISTO PESANTE			
FUSIONI ED ACQUISIZIONI, OPERAZIONI SU SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, AZIENDE			

**Il Proponente si avvale dei servizi delle seguenti ditte EDP e ne possiede la maggioranza**

NOME SOCIETÀ	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	CITTÀ	PROVINCIA	FATTURATO CONSUNTIVO	FATTURATO PREVENTIVO

**Soggetti assicurati**
**Assicurati**

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	ANNO INIZIO ATTIVITÀ	ANNO ISCRIZIONE	N. ISCRIZIONE

**Sedi Secondarie**

VIA	CITTÀ	CAP	PROVINCIA

### Informazioni precedenti assicurativi

#### Il Proponente ha sottoscritto o è stato assicurato per la Responsabilità Civile Professionale

COMPAGNIA	DATA INIZIO	DATA SCADENZA	MASSIMALE	RETROATTIVITÀ	PREMIO PAGATO	NUMERO ANNI COPERTURA
-----------	-------------	---------------	-----------	---------------	---------------	-----------------------

#### Al Proponente sono state rifiutate le seguenti coperture assicurative per la Responsabilità Civile Professionale

COMPAGNIA	ANNO RICHIESTA	MOTIVAZIONE
-----------	----------------	-------------

### Informazioni sinistri e circostanze

#### Sono state avanzate le seguenti richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilità civile o penale nei confronti del Proponente negli ultimi 5 (cinque) anni, anche se non notificate all'Assicuratore

DATA EVENTO	DATA SINISTRO	IMPORTO RICHIESTO	DESCRIZIONE SINISTRO	STATO SINISTRO	DENUNCIATO ALLA COMPAGNIA
-------------	---------------	-------------------	----------------------	----------------	---------------------------

#### Il Proponente è a conoscenza delle seguenti azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all'accertamento di responsabilità civile o penale del Proponente, anche se non notificate all'Assicuratore

DATA EVENTO	STATO DELL'EVENTO	DESCRIZIONE EVENTO
-------------	-------------------	--------------------

#### A seguito di indagine, il Proponente e/o gli Assicurati risultano essere a conoscenza delle seguenti Circostanze o Eventi che possano dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti del Proponente stesso in relazione all'incarico professionale – Attività di Sindaco/Revisore dei Conti, Amm.re società, Attività OdV 231/2001 (o altro) – indicato nella presente proposta

DATA EVENTO	STATO EVENTO	DESCRIZIONE EVENTO
-------------	--------------	--------------------

#### Sono stati ricoperti o si ricoprono tutt'ora incarichi di Sindaco o di Amministratore presso le seguenti società sottoposte a procedure concorsuali

SOCIETÀ	PARTITA IVA
---------	-------------

**Dichiarazione**

Il Proponente autorizzato alla firma del presente Questionario, dichiara:

- (I) di aver compreso le caratteristiche della polizza *claims made*;**
- (II) che le informazioni contenute nel presente questionario corrispondono a verità e che**
- (III) nessuna informazione inerente il rischio oggetto di assicurazione è stata omessa e riconosce che sulla base di detto questionario e delle altre informazioni eventualmente fornite, gli ASSICURATORI presteranno l'eventuale consenso alla sottoscrizione del CONTRATTO di ASSICURAZIONE.**

Dichiara altresì di essere stato autorizzato a compilare il presente questionario anche per conto degli altri collaboratori e che gli assicurandi hanno preso visione e approvato la stessa così come compilata.

Si impegna ad informare tempestivamente gli ASSICURATORI di ogni eventuale variazione delle informazioni e delle dichiarazioni che precedono successivamente alla compilazione del presente questionario e riconosce che la sottoscrizione del presente preventivo non impegna in alcun modo gli ASSICURATORI alla sottoscrizione del CONTRATTO di ASSICURAZIONE.

Proponente/Contraente.....

Data.....